n. **29230/2013** r.g.a.c.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE CIVILE 1 BIS, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,

IN PERSONA DEL G.O.T. DOTT.SSA FABIANA CARLEO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 29230/2013 R.G.

TRA

[redacted] nato in Mali [redacted], elett.te dom.to in Napoli, Via Pietro Colletta n. 12 presso lo studio dell'Avv. Liana Nesta che lo rapp.ta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE CONTUMACE

NONCHE'

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

INTERVENTORE

Oggetto: ricorso avverso il diniego della protezione internazionale ex art. 35 Dlgs 28.01.2008 n. 25

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta - con il quale era stata rigettata la richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, chiedendo – previa sospensione del provvedimento impugnato chiedendo, in via principale, che venisse accertato e dichiarato lo status di rifugiato ovvero il diritto di asilo ex art. 10, comma 3 , della Costituzione; in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato il sui diritto ad ottenere la protezione intenzionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 Dlgs. 251/07 ed in via ulteriormente gradata, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6. Dlgs. 286/1998, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Firmato Da: CARLEO FABIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5ae01

Notificato ritualmente il ricorso, la Commissione Territoriale di Caserta depositava documentazione.

Acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Giova premettere in punto di diritto che la materia relativa al riconoscimento della protezione internazionale, è disciplinata dall'art. 2 comma 1, lette. E) e F) del Dlgs 251/07 che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure - se apolide- che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 e per "status di rifugiato" il riconoscimento da parte dello stato di un cittadino straniero quale rifugiato.

Le medesime disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lette. D) ed e) Dlgs. 25/08 che ha attuato la Direttiva CE 2005/85, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del suindicato Decreto, contengono la definizione di atti e dei motivi di persecuzione.

In particolare, gli atti di persecuzione devono essere – alternativamente-: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano

Firmato Da: CARLEO FABIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5ae01

nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

I motivi di persecuzione, sono invece indicati nel successivo art. 8 e devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: a) "razza": riferita, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": che include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonchè le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": che non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per ciò che invece concerne la protezione sussidiaria, l'art. 2 comma 1 lette. G) e H) del Dlgs 251/07, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. F) e G) del Dlgs. 25/08, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Lo"status di protezione sussidiaria" è invece il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

Firmato Da: CARLEO FABIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5ae01

La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica : a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha quindi introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria, di natura temporanea, garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 CEDU, nella lettura fornitane dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ma da diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251\2007, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Strettamente connesso a tale tema è quello del diritto alla protezione umanitaria, concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Anche tale controversia rientra infatti nella giurisdizione del Giudice ordinario, sia nel caso in cui si tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore (Cass. SS.UU. 19.5.2009, n. 11535), sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. 9.9.2009, n. 19393), come nel caso di specie.

Trattasi in ogni caso di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria,

Firmato Da: CARLEO FABIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5ae01

nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

L'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede che *"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98).*

L'uso della disgiuntiva evidenzia come i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentire che sia data tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.

La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i *seri motivi*, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall'ordinamento interno possono peraltro trovare applicazione anche laddove nei confronti della persona interessata sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o a pene o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese d'origine (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Da un punto di vista processuale occorre osservare che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale): vedi Cass. 24.3.2011, n. 6480.

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del medesimo Decreto stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena

Firmato Da: CARLEO FABIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5ae01

disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; ed infatti il giudice, attraverso i propri poteri ufficiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310). Del resto tale intervento è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che all'art. 19 comma 8 del d.lgs. 150/2001 espressamente prevede che "*il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia*".

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "fumus persecutionis" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali, tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. 23.12.2010, n. 26056; Cass. 27.7.2010, n. 17576).

Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, dovere imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che

Firmato Da: CARLEO FABIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5ae01

la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione, con la specificazione che tutte le doglianze di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito.

Occorre infatti evidenziare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità, conforme del resto all'orientamento assunto da questo Tribunale, secondo cui "*il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione*" (cfr. Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480).

Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto.

Ne deriva che l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per esempio, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari o comunque per altri vizi formali, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda.

Passando all'esame del merito, il ricorso non può trovare accoglimento per ciò che concerne l'accoglimento della domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Invero,dal racconto del ricorrente, reso sia davanti alla Commissione Territoriale che dinanzi a questo Tribunale, non sono emersi i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2, comma I, lett. E) Dlgs 251/07 relativi al timore delle persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche.

Viceversa, si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del predetto decreto legislativo e cioè il rischio di danni gravi e in particolare la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona.

In merito è da premettere in punto di diritto che la Suprema Corte ritiene che per il riconoscimento della protezione maggiore è necessario che il ricorrente dimostri, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore di essere perseguitato o di essere esposto al rischio di grave danno alla persona (Cass. 4674/97) e si richiede che l'interessato esponga la sua vicenda personale senza

Firmato Da: CARLEO FABIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5ae01

contraddizioni e che la stessa risulti compatibile con la situazione generale del Paese d'origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. 27310/08).

Ciò precisato, preme osservarsi che dal racconto del ricorrente reso dinanzi alla Commissione, e confermato dinanzi a questo Giudicante all'udienza del 08.05.2014, è emerso che lo stesso è stato costretto a scappare dal suo paese di origine perché fu catturato dai Tuareg e sottoposto a torture, Gli stressi Tuareg, avevano già assalito il villaggio ove viveva il giovane Sangare Kalilou, uccidendone il padre.

Tale racconto, preciso e dettagliato, risulta corroborato dalla documentazione medica prodotta in atti dalla quale emerge la gravità delle lesioni fisiche subite dal ricorrente.

Tali considerazioni, unitamente alla valutazione della situazione tuttora esistente io Mali (dal sito dell'UNHCR *emerge "L'insicurezza nelle città del nord del Mali e il rischio di nuovi combattimenti tra i ribelli Tuareg e l'esercito maliano, cominciati a metà gennaio continuano a spingere i rifugiati maliani a fuggire in grandi quantità verso Mauritania e Burkina Faso. Il principale timore, aggiungono i rifugiati, è quello di restare coinvolti negli scontri. Cui si aggiunge la preoccupazione dei banditi che, approfittando della generale instabilità, fanno razzia di abitazioni e proprietà. Adesso - secondo le stime del governo mauritano, i rifugiati maliani nel paese sono oltre 31.000, in maggioranza giunti negli ultimi 6 mesi. In media continuano ad arrivarne 1.500 ogni giorno. Sono poi 19.198 i rifugiati registrati dal governo del Burkina Faso, dove giornalmente arrivano circa 500 persone. Nel corso dell'ultima settimana si è invece ridotto il flusso di persone in fuga verso il Niger. Ammonta così quasi a 80.000 il numero complessivo di maliani che hanno attraversato il confine per cercare rifugio nei paesi limitrofi, dicono le statistiche governative. A questi devono aggiungersi i circa 81.000 sfollati interni, calcolati secondo le stime riviste al rialzo di funzionari governativi e delle organizzazioni umanitarie operanti nel nord del paese. Nei 3 paesi d'asilo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha avviato la registrazione dei rifugiati. Ciò consentirà di rendere più precise le statistiche sulla popolazione interessata e di fornire un quadro più dettagliato della situazione dei rifugiati e delle loro necessità. L'Agenzia auspica di concludere l'operazione entro alcune settimane. I rifugiati si insediano lungo la frontiera, in aride regioni di Burkina Faso, Mauritania e Niger dove negli ultimi anni una grave siccità ha provocato scarsità di cibo e acqua. L'UNHCR sta collaborando con le autorità governative e i partner umanitari per far fronte alle necessità dei rifugiati, ma anche della popolazione locale dei 3 paesi. Nonostante le difficoltà, i locali stanno condividendo le loro scarse risorse con i nuovi arrivati"*. Dal sito medesimo emerge inoltre che "*Militari golpisti hanno attaccato il palazzo presidenziale in Mali, circondato in queste ore da veicoli blindati. Lo riferisce*

Firmato Da: CARLEO FABIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5ae01

una fonte del ministero della Difesa. In precedenza le truppe avevano preso il controllo della tv di Stato a Bamako. Violente sparatorie continuano ad essere udite nel centro della capitale africana". Dal sito viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri emerge che ancora "*Nel Paese ha avuto luogo un colpo di Stato da parte di militari che hanno occupato le sedi di radio e televisione nazionali nella capitale, annunciando l'imposizione di un coprifuoco, la sospensione della Costituzione e l'arresto di diversi Ministri"."La situazione di sicurezza in Mali rimane molto critica anche nelle regioni occidentali, orientali e del nord, con elevato rischio di aggressioni e rapimenti. Particolarmente insicuro è da considerarsi il nord del Paese, soprattutto le regioni di Gao e Timbouctou; molto insicure le zone ai confini con Mauritania, Niger ed Algeria. L'invito a lasciare il Paese, già presente sui passati Avvisi relativi al Mali in ragione del progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza nell'ultimo periodo, resta attuale compatibilmente con le ultime evoluzioni della situazione di sicurezza*". Infine dal sito della Reuters emerge che "*In Mali un gruppo di soldati ribelli sono apparsi alla tv di Stato per annunciare di aver preso il potere nel corso di un golpe, dopo che il governo non è riuscito a reprimere una rivolta nel nord. I soldati dell'autoproclamato Comitato nazionale per il ristabilimento della Democrazia e dello Stato (Cnrdr) hanno letto un breve comunicato, dopo che nella notte attorno al palazzo presidenziale di Bamako si sono sentiti risuonare colpi di armi pesanti. Il portavoce del Comitato, Amadou Konare, ha annunciato che è stata posta fine al "regime" del presidente Amadou Toumani Toure e ha promesso che il potere sarà restituito a un presidente democraticamente eletto non appena il Mali "sarà riunificato e la sua integrità non sarà più minacciata*") inducono questo Giudicante a ritenere necessario accogliere la domanda di protezione sussidiaria, sussistendo un conflitto interno con pericolo di vita per violenza indiscriminata sulle persone e soprattutto il fondato pericolo, per il ricorrente, di essere sottoposto a pericolo di danno grave alla persona ove facesse ritorno nel suo Paese..

Per quanto riguarda la domanda relativa al riconoscimento della protezione umanitaria, la stessa non merita di essere esaminata atteso il riconoscimento della protezione maggiore.

Per ciò che concerne le spese di lite, stante la mancanza di domanda alcuna del Ministero convenuto, l'esito della lite e la natura della causa, le stesse devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione civile I bis, definitivamente pronunciando nella contumacia del Ministero dell'Interno, così provvede:

1. dichiara il diritto di [redacted], nato in Mali il [redacted], alla protezione sussidiaria di cui agli artt. 2, 14 e ss. d.lgs 251/2007;

Firmato Da: CARLEO FABIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5ae01

2. manda alla Cancelleria di procedere a notificare la presente sentenza al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e di procedere a comunicare la stessa alla Procura della repubblica di Napoli.
3. compensa tra le parti le spese del giudizio

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, in data 02.10.2014

Il Giudice

Dott.ssa Fabiana Carleo

Firmato Da: CARLEO FABIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5ae01